

L'Agenda

del mese di giugno 2020

MISURE ANTI-COVID NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Protocollo del 24 aprile 2020

Con questo protocollo sono state introdotte ulteriori disposizioni che, se non ottemperate, possono determinare anche per il settore trasporto e logistica la sospensione dell'attività. Infatti, quando a tale inadempimento consegue l'impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione nei luoghi di lavoro, è prevista la sospensione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Vediamo in dettaglio i principali punti del protocollo che comunque rispetto alle aziende di autotrasporto è da integrare con quello specifico del 19 marzo dedicato proprio ai trasporti e alla logistica

Obblighi informativi. L'azienda deve fornire adeguata informazione sia sulle mansioni che sui contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi a cominciare dal corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

Ingresso in azienda del personale. Per l'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi al Covid-19 deve essere fatta una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'"avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Per prevenire l'attivazione di focolai, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente può disporre misure aggiuntive e il datore di lavoro deve prestare massima collaborazione.

Accesso fornitori esterni. Se fornitori esterni o altri lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello

stesso sito produttivo come manutentori, vigilanti, addetti alle pulizie risultassero positivi al tampone, l'appaltatore è tenuto ad informare immediatamente il committente. Insieme devono collaborare con l'Autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti intervenuti con le persone contagiate. L'azienda committente deve dare all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nell'azienda, rispettino le disposizioni.

Pulizia e sanificazione. In caso di sospetto Covid-19 all'interno dei locali aziendali o nelle zone a maggiore rischio endemico, l'azienda, al momento della ripresa delle attività

deve provvedere ad una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020).

Organizzazione aziendale. Gli spazi di lavoro, devono essere rimodulati e riorganizzati compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali attraverso il posizionamento transitorio dei lavoratori in spazi ricavati da uffici inutilizzati o sale riunioni o spazi idonei.

Spostamenti. L'Azienda può incentivare forme di trasporto verso il luogo di lavoro che prevedano l'uso del mezzo privato o di navette per evitare aggregazioni relativamente a spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e per far rientro a casa.

Sorveglianza medico-sanitaria. Il medico competente può consigliare al datore l'adozione di eventuali mezzi diagnostici come tamponi o kit, se utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori e deve segnalare i lavoratori più esposti, nel rispetto della normativa privacy. Nel decreto rilancio, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, si conferma ulteriormente la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da altre malattie concomitanti.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da Covid-19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, il lavoratore deve sottoporsi a visita medica.

SOMMARIO

- Misure anti-Covid negli ambienti di lavoro
- Le misure del Decreto Rilancio dedicati ai trasporti
- Proroghe e contenuti della Nuova Sabatini
- Motorizzazione: proroga e sospensione dei termini
- e-DAS: tempi e modi di presentazione
- Il sostegno alle imprese nel decreto Rilancio
- Le misure fiscali per il... Rilancio

**LE MISURE DEL DECRETO
RILANCIO DEDICATI
AI TRASPORTI****Decreto legge 19/05/2020,
n. 34, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 19/05/2020**

Nel settore delle infrastrutture e dei trasporti sono state introdotte alcune misure di sostegno, per fronteggiare la contrazione del traffico ferroviario, aereo, portuale-marittimo e stradale a causa dell'emergenza epidemiologica. Vediamole in dettaglio:

Trasporto ferroviario. È previsto un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, per far fronte alla riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete; si prevede anche la riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, di una quota parte del canone di accesso all'infrastruttura.

Trasporto aereo. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato a ristorare gli operatori aerei con basi in Italia per la riduzione del traffico determinata dalle misure di prevenzione e contenimento del virus.

Trasporto portuale e marittimo. Sono state adottate misure finalizzate al sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali, come per le Autorità di sistema portuale e per l'Autorità portuale di Gioia Tauro, che possono disporre la riduzione o l'azzeramento dell'importo dei canoni concessori e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020, per i concessionari che dimostrino di aver subito una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Autotrasporto. Per assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore autotrasporto, è previsto un incremento di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, del fondo finalizzato alla copertura della riduzione com-

pensata dei pedaggi autostradali.

Trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Sono incentivate forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali tra cui il "Programma sperimentale buono mobilità". In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (segway, hoverboard, monopattini e monowheel) ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere impiegato anche per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale,

ricomprendendo anche le piste ciclabili. È disposto poi il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l'emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell'abbonamento.

**PROROGHE E CONTENUTI
DELLA NUOVA SABATINI
MISE. Circolare n. 127757
del 29/04/2020**

Il Mise, con questa circolare, ha disposto la proroga del termine per la realizzazione degli investimenti e per gli adempimenti successivi relativi alla "Nuova Sabatini" destinata a sostenere l'acquisto dei beni strumentali. Le difficoltà per le aziende ad ottenere liquidità finanziaria per realizzare gli investimenti già beneficiati dalla legge; il ritardo nella produzione e nella consegna di beni dovuti a chiusura dei fornitori, oltre alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, hanno portato il Mise a riconoscere alle imprese beneficiarie delle agevolazioni Nuova Sabatini, una proroga di 6 mesi del termine di realizzazione degli investimenti e di quelli previsti per la trasmissione al Ministero della documentazione relativa. Si tratta della seguente documentazione:

- dichiarazione di ultimazione investimento (DUI);
 - richiesta unica di erogazione (RU).
- La concessione della proroga avviene d'ufficio, senza bisogno di richiedere autorizzazione al Mise.

La proroga è prevista per le operazioni se il periodo di 12 mesi per la realizzazione degli investimenti, decorrente dalla data di stipula del contratto finanziario, includa almeno un giorno nel periodo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, compreso tra il 23.02.2020 ed il 15.05.2020.

La stipula del contratto di finanziamento deve avvenire in conformità al regime di sospensione termini per cui per tutti i provvedimenti di concessione dell'age-

novità normative

volazione adottati dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, la stipula del contratto di finanziamento deve avvenire entro il 30 giugno 2020; invece per i provvedimenti di concessioni adottati prima del 23 febbraio 2020 e per i quali la stipula del contratto di finanziamento cade nel periodo di sospensione, il termine riprende a decorrere dal 16 maggio 2020.

Quanto alla documentazione da allegare, si precisa che per la Dichiarazione Ultime Investimento (DUI) il termine di trasmissione di 60 giorni dalla conclusione dell'investimento, con le nuove disposizioni se il termine ricade nel periodo di sospensione, consente all'impresa di beneficiare di una proroga pari al numero di giorni compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione.

Per la Richiesta Unica di erogazione (RU) il termine per la trasmissione di 120 giorni dalla conclusione dell'investimento, se ricade nel periodo di sospensione permette all'impresa di beneficiare di una proroga per un numero di giorni compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione.

MOTORIZZAZIONE: PROROGA E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Direzione Generale Motorizzazione Circolare MOT prot. 2999 dell'8/05/2020

Con questa circolare, la Direzione Generale Motorizzazione ha aggiornato i termini di scadenza di procedimenti e documenti di circolazione, oltre l'elenco delle attività indifferibili presso gli uffici della Motorizzazione. Vediamo in dettaglio.

Sospensione termini procedimentali. Sono sospesi fino al 15 maggio 2020 i termini di tutti i procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020. Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 maggio 2020.

Fermo restando che, per espressa previsione contenuta nella norma, le pubbliche amministrazioni "adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla

base di motivate istanze degli interessati", per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere con la presenza del personale, o comunque non espletabili in via ordinaria nelle modalità del "lavoro agile" è possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 maggio 2020, in ragione della particolare situazione organizzativa di ciascun UMC connessa all'emergenza sanitaria in atto.

Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, "in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 gg. successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". Pertanto, per quanto riguarda il settore, rientrano nella proroga tutte le autorizzazioni, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale, vale a dire anche gli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC, in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni; la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni; i fogli di via, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione "ordinaria" bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine; le autorizzazioni alla circolazione di prova, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo, oltre alle certificazioni rilasciate all'esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.

La proroga si applica pertanto anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

Rinvio termini operazioni tecniche. I veicoli soggetti a revisione, a visita e prova, entro il 31 luglio 2020, sono autorizzati a circolare su strada fino al 31 ottobre 2020.

La disposizione sulla revisione avendo carattere generale non sottoposta a eccezioni trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione.

La proroga opera automaticamente, anche nel caso in cui il veicolo sia stato

sottoposto a revisione con esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate eventuali irregolarità rilevate.

La proroga vale anche per le operazioni relative alle scadenze del c.d. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR nonché per la sostituzione dei serbatoi GPL, con scadenza successiva al 31 gennaio 2020.

Attività indifferibili. La circolare aggiorna l'elenco delle attività indifferibili:

- visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi (anche in regime di L. 870/86) nell'ambito del territorio provinciale dal 25 maggio 2020;

- rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova sempre dal 25 maggio 2020;
- rilascio del certificato di approvazione ADR "Barrato Rosa" dal 25 maggio 2020;
- immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;
- duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione dal 25 maggio 2020;
- visite periodiche ATP;
- revisione veicoli da rendersi nell'ambito del territorio provinciale dal 25 maggio 2020 (anche in regime di L.870/86);
- prove periodiche sulle cisterne per i trasporti di merci pericolose;
- autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore, iscrizione al REN;
- trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera, rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
- trasporto di merci in ambito extra-UE, compilazione dei certificati dichiaranti l'avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) - Modello CEMT, Annex 6 con annotazione della proroga della scadenza delle revisioni in Italia;
- rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
- autorizzazioni per i servizi di linea-rilascio della documentazione da tenere a bordo;
- rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione del periodo di validità, deterioramento, distru-

zione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall'UCO);

- rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare;
- rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera;
- rilascio patente di guida internazionale.

Sono da intendersi attività indifferibili le operazioni di competenza dei CPA, indicate nella circolare della motorizzazione del 30 aprile 2020.

L'obbligo di sottoporre i veicoli a revisione entro il 31 luglio 2020, è prorogato fino al 31 ottobre 2020, e, a richiesta degli interessati, gli UMC possono quindi le attività di controllo tecnico avendo cura di dare priorità nella programmazione delle attività di prenotazione a quelle da effettuare con riguardo a determinate categorie di veicoli:

- veicoli da radiare per definitiva esportazione all'estero;
- veicoli comunque destinati alla circolazione all'estero (sia in Paesi UE che extra UE);
- veicoli da sottoporre a revisione singola;
- veicoli con esito "ripetere" al precedente controllo tecnico.

Visita e prova di competenza degli UMC. Le verifiche e le prove (ex artt. 75 e 78 del C.d.s.), presso le sedi dei centri privati richiedenti la prestazione o da essi predisposte in territorio provinciale, devono essere limitate, per quanto possibile e sulla base delle valutazioni e dei riscontri di competenza di ogni direttore, alle strutture site nella provincia sede dell'UMC, soltanto qualora il richiedente abbia garantito di aver adottato tutte le misure di prevenzione sanitaria previste nelle direttive emanate dalla Protezione Civile e recepite negli accordi fra il Governo e le parti sociali, compreso l'utilizzo dei DPI messi a disposizione.

Tutte le iniziative si intendono a carattere provvisorio e riferite alla specifica fase evolutiva dell'emergenza sanitaria in atto.

e-DAS: TEMPI E MODI DI PRESENTAZIONE

Agenzia delle Dogane.

Determinazione n. 138764/RU del 10/05/2020

Con questa Determinazione, l'Agenzia delle Dogane ha dato indicazioni circa i tempi e le modalità di presentazione,

esclusivamente in forma telematica, del DAS, cioè il documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

Dati obbligatori. L'Agenzia chiarisce che la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante e soggetti ad accisa, deve avvenire con accompagnamento di una copia stampata dell'e-DAS contenente i seguenti dati obbligatori:

- dati trasmessi dallo speditore con la sua firma digitale;
- numerazione;
- sigillo di controllo e data di registrazione apposti dall'Agenzia delle Dogane. Lo speditore deve compilare l'e-DAS con i dati obbligatori e trasmetterli al sistema informativo tramite messaggio elettronico, firmato digitalmente;
- codice di accisa o codice ditta del deposito mittente;
- numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito; nel caso di fatturazione differita va indicato il numero di riferimento locale;
- partita IVA del primo vettore e denominazione del primo incaricato del trasporto, targa del mezzo e dell'eventuale rimorchio o semirimorchio;
- denominazione commerciale e codici NC e CPA del prodotto trasportato;
- durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare, comunque non superiore alle 18 ore;
- peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione, peso netto della spedizione.

Validità dell'e-DAS. Sulla validità dell'e-DAS va precisato che:

- è inefficace e non legittima la circolazione tra la data di registrazione e la data e ora di spedizione, nonché decorsa la durata prevista per il trasporto, a partire dalla data e ora di spedizione, e comunque dopo l'assunzione in carico del prodotto da parte del destinatario;
- se durante il trasporto si verificano circostanze eccezionali che comportino il superamento della durata prevista, lo speditore è tenuto a fornire immediata comunicazione, tramite il sistema informativo, all'Ufficio delle

Dogane competente

- sul deposito mittente, indicando le ore necessarie per ultimare la circolazione. Il trasporto del prodotto può proseguire, quando la comunicazione ricevuta dall'Ufficio delle Dogane, sia stata inoltrata dallo speditore all'incaricato del trasporto. Nel caso di autobotte munita di sistemi di tracciamento della posizione, il trasporto può proseguire fino alla destinazione prevista e la comunicazione dello speditore può essere effettuata entro il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza della durata prevista.

Obblighi dell'incaricato del trasporto.

L'incaricato del trasporto ha una serie di obblighi, tra cui:

- stabilire un colloquio telematico con il sistema elettronico dello speditore;
- esibire l'e-DAS ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo e custodire la copia stampata dell'e-DAS ricevuta dallo speditore;
- in caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata dell'e-DAS, prima della prosecuzione del viaggio, si deve dotare di altra copia stampata;
- in caso di superamento della durata prevista per il trasporto, è tenuto ad informare lo speditore per l'assolvimento degli obblighi di legge;
- in caso di variazioni dell'incaricato del trasporto, deve consegnare la copia stampata dell'e-DAS al nuovo incaricato;
- deve comunicare allo speditore qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante la destinazione, il mezzo ed il vettore nonché il nuovo incaricato.

Trasporto con autobotte. In caso di trasporto di più partite con oli minerali effettuato con autobotte munita di misuratore volumetrico, lo speditore deve emettere tanti e-DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell'autobotte. L'incaricato del trasporto deve poi vuotare completamente l'autobotte presso l'ultimo esercente l'impianto di distribuzione stradale di carburanti. Per le autobotte munita di misuratore volumetrico per carichi non pre-determinati in caso di trasporto di più partite di benzina o di gasolio per uso

delle novità normative

carburazione destinate all'extra-rete, lo spediteur emette, tramite il messaggio elettronico, per un trasporto alla rinfusa per carichi non predeterminati, un e-DAS "collettivo" per l'intera quantità trasportata.

Lo spediteur deve elencare i destinatari del prodotto costituente il carico dell'autobotte. Se i dati trasmessi dallo spediteur nel messaggio elettronico non sono formalmente validi, il sistema informativo non procede all'acquisizione dei dati.

Procedura. Ciascun esercente un deposito che spedisce gasolio o benzina per uso carburazione ad imposta assoluta nel territorio nazionale è tenuto ad adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni della determinazione e a darne apposita comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente. L'Ufficio, se nulla osta, con apposito provvedimento autorizza il depositario per le spedizioni di benzina e gasolio usati come carburante, alla presentazione del DAS, specificando la relativa data di decorrenza dell'efficacia. Al fine di consentire agli esercenti dei depositi di adeguarsi si concede loro di compilare i DAS cartacei integrandoli con i dati fino al completamento dell'estensione dell'informazione del DAS agli altri prodotti assoggettati ad accisa.

IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE NEL DECRETO RILANCIO

Decreto legge 19/05/2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/05/2020

Con questo decreto denominato Decreto Rilancio sono state introdotte ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di misure a sostegno delle imprese e degli altri operatori economici perlopiù attuative di precedente decreto legge n. 19 del 25.3.2020. Vediamo le principali misure:

Contributo a fondo perduto. Previsto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai

due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell'ultimo periodo d'imposta;
- 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;
- 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e viene erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

Esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e per i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.

Permane l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Credito d'imposta per locazioni e affitti. I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, fruiscono di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. Le strutture alberghiere possono acce-

dere al beneficio indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. I contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, beneficiano di un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Tale credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. È prevista la riduzione della spesa per le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

Detrazioni/deducibilità per piccole e medie imprese. È prevista per il 2020 la detraibilità per le persone fisiche e la deducibilità per quelle giuridiche, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L'investimento massimo detraibile/deducibile non può superare euro 2.000.000. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre



il terzo. Alle società è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto con un tetto massimo di 800.000 euro. La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale e per la società stessa e l'obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali.

Sono previste norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società. Inoltre Cassa depositi e prestiti S.p.a. è autorizzata alla costituzione di un patrimonio denominato "Patrimonio Rilancio", in cui confluiscono beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze: le risorse sono destinate al sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi riguardano società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, e quelle costituite in forma cooperativa, con sede legale in Italia, non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo e con un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro.

LE MISURE FISCALI PER IL... RILANCIO

Decreto legge 19/05/2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/05/2020

Il decreto prevede una serie di misure di semplificazione fiscale e di benefici:

- Cancellazione clausole IVA: dal 1° gennaio del 2021, sono cancellate le "clausole di salvaguardia" che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su

alcuni prodotti carburanti;

- Detrazione del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi a essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi, invece della detrazione, il beneficiario può scegliere un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;
- Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell'60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
- Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
- Compensazioni fiscali: a decorrere dall'anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è portato da 700 mila a 1 milione di euro;
- Credito d'imposta per ricerca e sviluppo al sud: è prevista una miglioramento dell'aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;
- Riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell'epidemia: cala l'Iva dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici

Rimborso IVA - Vantaggi:

- ▶ IVA finanziata in 48 ore o bimensile
- ▶ 99,9% delle domande rimborsate con Vialtis
- ▶ Un solo agente IVA per tutta l'Europa
- ▶ 70 anni di esperienza al tuo servizio


e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori e fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall'Iva;

- Incentivi per gli investimenti nell'economia reale: cresce la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (Pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l'investimento di specifici Pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di Pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;
- Sospensioni. Sono sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni fino al 31 agosto 2020 effettuati dall'agente della riscossione.
- Avvisi bonari e avvisi di accertamento. Per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto, i versamenti vengono prorogati con la possibilità di poterli effettuare entro il 16 settembre. È anche sospesa la compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo, con possibilità di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
- Proroghe versamenti sono prorogati dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 i termini per i versamenti di imposte e contributi, già

sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;

- Proroga termini per notifiche atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, al 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
- Proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni, con possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11%.
- Rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: va al 1° gennaio 2021 l'applicazione della procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta;
- Rinvio plastic tax e sugar tax che entrano in vigore dal 1° gennaio 2021;
- Rinvio lotteria degli scontrini e dell'obbligo del registratore telematico che slitta al 1° gennaio 2021.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



tendenza

	NORD		CENTRO		SUD ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/000L	888	904	894	919	891	928



Pedaggi - Vantaggi:

- ▲ Massimi sconti autostradali e tunnel
- ▲ Un unico contatto
- ▲ Myvialtis.com uno strumento gratuito a tua disposizione per il controllo facile e trasparente del consumo totale dei pedaggi in tutta Europa



CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/ tasso di possesso	Assicurazioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,3500	0,0250	0,0910	0,0480	0,0210	0,3040	0,1250	1,6140	1,0200	0,2050	2,8390
60.000	0,4330	0,3500	0,0250	0,0910	0,0320	0,0140	0,2030	0,1250	1,2730	0,6800	0,1370	2,0900
80.000	0,3250	0,3500	0,0250	0,0910	0,0240	0,0110	0,1520	0,1250	1,1030	0,5100	0,1030	1,7160
100.000	0,2600	0,3500	0,0250	0,0910	0,0190	0,0080	0,1216	0,1250	0,9996	0,4080	0,0820	1,4896

CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/ tasso di possesso	Assicurazioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,3270	0,0250	0,0910	0,0720	0,0590	0,3860	0,1340	1,8940	1,1730	0,2050	3,2720
60.000	0,5330	0,3270	0,0250	0,0910	0,0480	0,0390	0,2570	0,1340	1,4540	0,7820	0,1370	2,3730
80.000	0,4000	0,3270	0,0250	0,0910	0,0360	0,0290	0,1930	0,1340	1,2350	0,5870	0,1030	1,9250
100.000	0,3200	0,3270	0,0250	0,0910	0,0290	0,0240	0,1540	0,1340	1,1040	0,4690	0,0820	1,6550

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti


APRILE 2020

Come previsto il mese di riferimento è stato fortemente caratterizzato dall'emergenza COVID 19 con le preoccupazioni e difficoltà che ne sono derivate sia sul lato economico che finanziario e anche operativo. Il costo del gasolio si è fortemente ridotto, sia in termini assoluti che ponderati, nella rete di distribuzione oltre che nelle periodiche rilevazioni dell' "extra rete". Come per il periodo scorso, il raffreddamento dei costi non riduce la forte tensione per il futuro dell'economia e quindi per i riflessi sul settore del trasporto merci. Le altre voci di costo non presentano al momento variazioni.

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA